

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

PACCO ORDINARIO

Le presenti Condizioni Generali (di seguito “CGS”) che costituiscono attuazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo del 1 ottobre 2008 e succ. mod. ed integr., disciplinano il Servizio “Pacco Ordinario” di Poste Italiane S.p.A. (di seguito Poste). Le Condizioni Generali del Servizio Pacco Ordinario (di seguito “CGS”) sono pubblicate sul sito Internet www.poste.it e sono disponibili presso gli Uffici Postali, unitamente alla Carta della Qualità dei prodotti postali.

Il servizio consiste nell’accettazione, trasporto e distribuzione dei pacchi ordinari diretti verso tutte le località italiane.

1. OGGETTO DELLE SPEDIZIONI

1.1 Oggetto delle spedizioni possono essere merci o oggetti per i quali non sussista il divieto di trasporto.

I pacchi dovranno rispettare i limiti dimensionali e di peso previsti dalle disposizioni vigenti, nonché le specifiche di confezionamento e di imballaggio indicati da Poste.

1.2 Il mittente (di seguito anche “Cliente”) assume ogni responsabilità in merito all’idoneità al trasporto e alla conformità alle prescrizioni di legge e/o regolamentari degli oggetti affidati a Poste per il Servizio.

2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Le caratteristiche del prodotto sono indicate nella Carta della Qualità dei prodotti postali disponibile presso tutti gli Uffici Postali e pubblicata sul sito web di Poste Italiane.

3. OGGETTI NON AMMESSI

3.1 Non è ammessa la spedizione di oggetti vietati dalla legge e dannosi per le persone e le cose, nonché di tutti i materiali che prevedono il rispetto di specifiche normative per il trasporto (ad esempio rifiuti speciali e pericolosi). È vietata la spedizione di sostanze esplosive, infiammabili, infettive, irritanti, radioattive, animali vivi, armi o parti di esse.

3.2 Preziosi, denaro, valori e titoli di qualsiasi genere possono essere spediti solo se assicurati.

3.3 Il mittente risponde di tutti i danni, diretti o indiretti causati dalla spedizione di oggetti non ammessi.

4. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

4.1 Il mittente è tenuto a corredare ciascuna spedizione di un’apposita lettera di vettura (di seguito anche LDV), che è disponibile gratuitamente presso tutti gli Uffici Postali ed è parte integrante e sostanziale delle presenti CGS.

4.2 La lettera di vettura deve essere compilata in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile, contrassegnando con una crocetta la tipologia di servizio prescelto (ordinario, contrassegno, assicurato o assicurato e contrassegno) indicando altresì:

a) se il pacco è gravato di assegno, l’importo dell’assegno in cifre ed in lettere (entro i limiti massimi previsti dalla Carta della Qualità dei prodotti postali), specificando la modalità di rimborso prescelta tra:

- conto corrente postale (con l'indicazione del numero di c/c postale)
- assegno postale vidimato (VIDAUT);

b) se il pacco è assicurato, il valore del contenuto in cifre e in lettere.

4.3 Per i pacchi in contrassegno consegnati presso l'ufficio postale, il rimborso al mittente, ancorché richiesto con VIDAUT, sarà effettuato a mezzo vaglia postale. Per tale modalità di rimborso (vidaut - vaglia), il prezzo del servizio sarà detratto dal rimborso.

4.4 Sulla lettera di vettura il mittente può chiedere contrassegnando l'apposita casella che, in caso di mancata consegna, la spedizione venga abbandonata senza costi aggiuntivi. In assenza di tale opzione, il pacco sarà restituito al mittente con spese a suo carico al netto dei servizi accessori ad eccezione del servizio di assicurazione.

4.5 La LDV deve essere sottoscritta dal mittente, anche per accettazione delle presenti CGS.

5. CONFEZIONAMENTO

5.1 Ogni spedizione deve essere confezionata e chiusa in modo adeguato al peso, alla forma, alla natura ed al valore del contenuto. Il confezionamento e la chiusura devono garantire il contenuto da deterioramenti e da manomissioni.

5.2 Sono ammessi liquidi, corpi grassi, polveri, liquori, profumi e medicinali solo se protetti da imballaggi speciali ed inseriti in recipienti a perfetta tenuta stagna. Ogni recipiente deve essere chiuso in un contenitore di metallo, di legno, di plastica o cartone, riempito con materiale adeguato ed in quantità sufficiente da assorbire il liquido in caso di rottura.

5.3 Il mittente è tenuto ad una particolare cura nella predisposizione dell'imballaggio interno d'isolamento, che deve essere idoneo a proteggere il contenuto da urti e vibrazioni nelle operazioni di trasporto e di distribuzione. Può essere utilizzato qualsiasi materiale di imballaggio e di imbottitura (es. noccioline di polistirolo espanso ("peanuts"); fogli di plastica a bolle d'aria ("bubble pack") etc.

5.4 Il mittente è unico responsabile degli eventuali danni causati da difetto di confezionamento nei limiti di quanto previsto dall'art. 1693 del codice civile.

6. ASSICURAZIONE

6.1 Il mittente può assicurare il bene oggetto della spedizione per il valore massimo assicurabile previsto dalla Carta della Qualità dei prodotti postali e pubblicizzato presso gli Uffici Postali ovvero sul sito Internet www.poste.it, previo pagamento del relativo corrispettivo.

6.2 Per la spedizione di preziosi, danaro e titoli, l'Assicurazione è obbligatoria.

6.3 La spedizione è assicurata da Poste per il valore indicato dal mittente nella Lettera di vettura (e comunque fino al valore massimo assicurabile). A tal fine, ai sensi dell'art. 1891, secondo comma, c.c., il cliente, con la sottoscrizione delle ldv, presta espresso consenso a che Poste Italiane faccia valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione.

6.4 In caso di eventuale danneggiamento, manomissione o perdita, il mittente ha la facoltà di presentare a Poste la richiesta di risarcimento allegando 1) originale della lettera di vettura; 2) documentazione attestante l'entità del danno subito entro i limiti del valore dichiarato (fattura, scontrino/ricevuta fiscale o documento equivalente), nonché copia della denuncia/esposto alle autorità competenti.

6.5 La copertura assicurativa sarà garantita a condizione che sulla lettera di vettura sia indicato correttamente il contenuto ed il valore della merce.

6.6 Al riguardo, in materia di prescrizione del diritto del mittente si applicano le norme stabilite dall'ordinamento vigente e sarà cura del mittente interrompere la prescrizione con un'apposita comunicazione scritta.

7. RESPONSABILITÀ DI POSTE - RECLAMI E RIMBORSI

7.1 I livelli di servizio e le connesse responsabilità sono individuati nella Carta della Qualità dei prodotti postali, che definisce e regola anche la materia dei reclami e degli indennizzi ove previsti e che è disponibile sul sito www.poste.it o presso tutti gli uffici postali.

7.2 Il Cliente ha diritto all'indennizzo esclusivamente nei casi e per gli importi previsti nella Carta della qualità.

7.3 Poste non è responsabile nei casi di mancato espletamento del servizio, ritardo, perdita, danneggiamento totale o parziale, manomissione degli invii con contenuto non ammesso e per ogni altro fatto imputabile al Cliente.

7.4 Poste non assume responsabilità per danni indiretti (mancato guadagno, perdita di utili, di clientela, di immagine, ecc) derivanti da ritardi, mancato espletamento del servizio, perdita, manomissione o danneggiamento degli invii.

8. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

8.1 Con la sottoscrizione della lettera di vettura, il Cliente accetta le presenti condizioni e si impegna ad adempiere correttamente a tutte le obbligazioni ivi previste.

9. DISCIPLINA APPLICABILE

9.1 Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni generali si applicano le seguenti fonti regolatrici:

- D. lgs n. 261/1999 di attuazione della Direttiva 97/67/CE e succ. mod. e integr.;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1/10/2008 di Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale (GU n. 242 del 15-10-2008) e succ. mod. e integr.;
- Delibera Ministeriale del 16/12/2004 Prezzo del prodotto "pacco ordinario" e succ. mod. e integr.;
- DPR n. 156/1973 Codice Postale e delle telecomunicazioni;
- DPR n. 655/1982 Regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
- Carta della Qualità dei prodotti postali.
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in vigore dal 29 Luglio 2011 (GU n. 174 del 28-7-2011)

9.2 Le CGS come di volta in volta modificate e integrate, prevalgono sulle previsioni contenute nella lettera di vettura di ciascuna spedizione.